

## ISTRUZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DEL MODULO 8.1. PARTECIPAZIONI QUALIFICATE NELLA SOSTANZA AZIENDALE

### In generale

L'imposizione parziale dei proventi da partecipazione è entrata in vigore il 1.1.2009 ai fini dell'imposta federale diretta e il 1.1.2010 per l'imposta cantonale.

Le norme che disciplinano l'imposizione parziale dei diritti di partecipazione nella sostanza aziendale sono regolate dagli art. 18 b LIFD e 17 b. LT che prevedono:

- l'imposizione del reddito netto da partecipazione (dopo deduzione dei costi di finanziamento e dei costi amministrativi) in ragione **del 50%**, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il **10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa**;
- L'imposizione parziale, sempre in ragione **del 50%**, degli utili in capitale conseguiti con la vendita di diritti di partecipazione o con la loro realizzazione (dovuta al passaggio nella sostanza privata) sempre se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il **10 per cento** del capitale azionario o sociale di una società di capitale o cooperativa e che siano **stati detenuti per almeno un anno**.

Le nuove disposizioni legali non classificano più i proventi da partecipazioni aziendali quali "reddito della sostanza mobiliare". Tali proventi fanno parte del reddito aziendale di un contribuente e sono da dichiarare al punto 2. della dichiarazione d'imposta.

Per facilitare il compito del contribuente, e una corretta compilazione dell'elenco dei titoli e dei capitali e della dichiarazione d'imposta, è stato concepito il modulo 8.1. il cui allestimento è **obbligatorio** per tutti quelli che detengono partecipazioni di carattere aziendale. Esso permette:

- il corretto ricupero dell'imposta preventiva;
- il calcolo per determinare il reddito aziendale;
- la determinazione della sostanza da dichiarare.

### Istruzioni per l'allestimento del modulo 8.1

Di regola occorre un solo modulo 8.1. anche se:

- in presenza di più attività indipendenti;
- i coniugi sono titolari dell'azienda personale o collaborano nella gestione dell'azienda.

È possibile l'allestimento di un modulo 8.1. per il contribuente e di un altro per il coniuge in presenza di due attività indipendenti distinte che detengono entrambi delle partecipazioni qualificate.

#### **1. Indicazioni sulle partecipazioni qualificate**

Una partecipazione è ritenuta qualificata quando raggiunge il 10% del capitale azionario o sociale. Entrano nel limite minimo del 10% tutti i diritti di partecipazioni detenuti e dichiarati nella partita fiscale. Ad esempio:

- Il marito detiene direttamente il 5% del capitale azionario nella sua sostanza aziendale;
- la comunione ereditaria di cui X è erede in ragione del 25% detiene il 20% (sostanza privata);
- la moglie dichiara l'8% del capitale azionario (sostanza privata).

Nella partita fiscale è dichiarata una partecipazione qualificata del 18% di cui il 5% di carattere aziendale e il 13% di carattere privato. Complessivamente l'8% di proprietà della moglie e il 10% detenuti dal marito.

### **1.1 Nel riquadro A** *(Partecipazioni i cui redditi sono soggetti a imposta preventiva)*

Sono da elencare tutte le partecipazioni qualificate soggette a imposta preventiva, ossia tutte le partecipazioni a società svizzere detenute in misura di almeno il 10%.

È importante indicare con precisione:

- Il valore nominale del capitale azionario o sociale;
- la quota esatta di partecipazione;
- i buoni di partecipazione;
- la ragione sociale e la sede della società;
- il valore imponibile della sostanza delle partecipazioni qualificate (vedi punto 1.3);
- il reddito lordo delle partecipazioni qualificate.

Sono considerati redditi della partecipazione:

- i dividendi derivanti da una distribuzione ordinaria o straordinaria;
- le eccedenze di liquidazione (liquidazione totale di società di capitale o di cooperative);
- le distribuzioni a seguito della detenzione di buoni di partecipazioni (sempre che complessivamente detengano almeno il 10% del capitale azionario e di partecipazione);
- le distribuzioni a favore di detentori di buoni di godimento (sempre che dispongano di un capitale azionario di almeno il 10%);
- tutte le prestazioni valutabili in denaro (distribuzioni dissimulate di utili) effettuate dalla società di capitale o cooperativa a favore del proprio azionista azienda.

Il reddito lordo delle partecipazioni è da riportare al punto 1.4. di pagina C dell'elenco dei titoli e dei capitali (modulo 2) al fine di permettere un corretto rimborso dell'imposta preventiva.

### **1.2 Nel riquadro B** *(Partecipazioni i cui redditi non sono soggetti a imposta preventiva)*

Sono da elencare tutte le partecipazioni qualificate, non soggette a imposta preventiva. In altre parole sono da dichiarare tutte le partecipazioni estere la cui forma giuridica è analoga a quella delle società di capitale o cooperative svizzere e che siano detenute in misura di almeno il 10%.

Per la compilazione delle colonne utilizzare le istruzioni date al punto 1.1

### **1.3 Sostanza imponibile** *(Colonne "Valore imponibile della sostanza" riquadro A e B)*

Fino al periodo fiscale 2010 le partecipazioni qualificate sono da dichiarare al valore fiscale determinato dall'autorità fiscale secondo le direttive della Conferenza svizzera delle imposte. I criteri di valutazione sono indicati nella circolare no. 28 del 28.08.2008 ([www.steuerkonferenz.ch/f/circulaires.htm](http://www.steuerkonferenz.ch/f/circulaires.htm))

Il relativo totale del valore imponibile della sostanza (punto C del formulario) è da riportare al punto 3.4. di pagina C dell'elenco dei titoli e dei capitali (modulo 2).

Dal 1.1.2011 il valore della sostanza imponibile delle partecipazioni qualificate nella sostanza aziendale corrisponderà al valore contabile fiscale della partecipazione.

## **2. Rapporto partecipazioni qualificate/totale degli attivi**

Questo rapporto è determinante al fine della corretta imputazione al conto della partecipazione dei costi di finanziamento.

### **2.1 Determinazione della parte aziendale dei costi di finanziamento in assenza di contabilità**

In presenza di partecipazioni aziendali non figuranti in contabilità occorre modificare il bilancio commerciale in Bilancio fiscale. In altre parole il valore nominale della partecipazione (in caso di sua sottoscrizione) o il suo valore di acquisto e i relativi finanziamenti (i debiti sono da inserire fra il capitale di terzi) devono rientrare nel calcolo della proporzione determinante.

### 3. Situazione economica/conto partecipazioni

Di regola occorre allestire un solo conto distinto delle partecipazioni, anche se si è in presenza di più partecipazioni o si esercitano più attività indipendenti.

Nella 2. e nella 3. colonna “Costi” e “Ricavi” si deve riassumere i dati del conto economico dell’azienda personale. I ricavi devono essere suddivisi in “ricavi d’esercizio” e provenienti da partecipazioni. Quale “**Reddito da partecipazione**”, **rispettivamente “Costi diretti delle partecipazioni”** devono essere riportati i redditi e i costi di tutte le partecipazioni (qualificate e non qualificate).

Nella 4. colonna “**Conto delle partecipazioni qualificate**” devono essere riportati esclusivamente i dati delle partecipazioni qualificate (quelle detenute in misura di almeno il 10%), ossia quelle per le quali è chiesta l’imposizione parziale.

Nel “Conto delle partecipazioni qualificate” devono essere imputati i relativi costi diretti. Di regola gli ammortamenti sulle partecipazioni, in quanto perdite di valore non definitive, vengono fiscalmente considerati e trattati quali accantonamenti.

### 4. Determinazione dell’utile da partecipazione imponibile

La riduzione del 50% è applicata al reddito netto della partecipazione, ossia dopo aver debitamente considerato:

- **le spese di finanziamento:** riconosciute in deduzione del reddito da partecipazione, sui debiti comprovati e nella proporzione determinata al punto 2 del formulario “Rapporto partecipazioni qualificate / attivi”;
- **le spese amministrative:** definite in ragione del 5% del reddito scaturito dal conto separato della partecipazione.

### 5. Perdita da partecipazioni aziendali

In caso di perdita del “Conto partecipazioni qualificate” è ripresta ai fini fiscali il 50% di tale perdita che sarà da aggiungere all’utile aziendale.

### 6. Determinazione del reddito aziendale imponibile

L’utile da partecipazioni aziendale è parte integrante del reddito aziendale. Completando l’allestimento del modulo al punto 6. è possibile calcolare esattamente il reddito aziendale da dichiarare al punto 2. della dichiarazione d’imposta.

Gli uffici di tassazione sono a vostra disposizione per ogni spiegazione che vi dovesse necessitare.